

IVA

Tax free shopping: è facoltativo avvalersi delle società di tax refund

di **Alessandro Bonuzzi**

Il **consumatore extracomunitario** non è obbligato ad avvalersi dell'ausilio delle società di **tax free** per ottenere il rimborso dell'Iva pagata relativa agli acquisti effettuati in Italia; tale servizio, infatti, è **facoltativo** sebbene consenta di ottenere il riaccredito dell'imposta **più velocemente**.

È uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la [risposta all'interpello n. 93](#) di ieri.

Con istanza di interpello, un cittadino italiano, residente **al di fuori della Comunità europea** e iscritto all'Anagrafe Italiani residenti all'estero (AIRE), siccome si trova spesso ad affrontare il problema relativo al recupero dell'Iva sui beni acquistati da rivenditori italiani e **trasportati direttamente fuori dell'Unione europea nel proprio bagaglio personale**, chiede di sapere:

- se può ottenere dal rivenditore nazionale l'emissione della **fattura** ed il **riaccredito integrale** dell'Iva pagata, **senza usufruire dei servizi offerti dalle società tax free convenzionate**;
- se il rivenditore nazionale può **rifiutarsi** di emettere fattura ed **opporsi** alla restituzione dell'Iva.

In sostanza la questione riguarda l'[articolo 38-quater D.P.R. 633/1972](#), il quale, come è noto, riconosce ai privati consumatori, domiciliati o residenti al di fuori dell'Unione europea, la possibilità di acquistare nel territorio dello Stato **beni per uso personale o familiare**, destinati ad essere **esportati nei propri bagagli personali**, per un importo **superiore ad 154,94 euro** (Iva inclusa), **senza dover corrispondere la relativa imposta** o, in caso di pagamento dell'imposta, con **diritto al successivo rimborso**.

Ciò al fine di evitare una **doppia imposizione**, che sarebbe data dall'Iva, nel Paese di acquisto (l'Italia), e dall'imposta sui consumi in vigore nel Paese di residenza dell'acquirente, all'atto dell'**importazione**.

Per godere del beneficio, però, i beni devono essere trasportati nei **bagagli personali** del viaggiatore extracomunitario al di fuori della Comunità europea **entro 3 mesi dalla consegna**.

Come anticipato, lo sgravio dell'imposta può avvenire secondo **due modalità operative**

alternative:

- assoggettamento della vendita al **regime di non imponibilità** e, quindi, emissione della fattura da parte dell'esercente senza Iva;
- applicazione dell'Iva all'operazione di vendita con **successivo rimborso dell'imposta**.

Siccome il venditore rimane **responsabile** per l'assolvimento dell'Iva sulla cessione, di fatto, l'unica procedura **percorribile**, che consente di evitare situazioni rischiose, è la **seconda**. Pertanto, il cedente, solitamente, **addebita** in rivalsa l'Iva al momento della vendita, per poi procedere:

- alla **restituzione** dell'imposta al viaggiatore extra-Ue, nel momento in cui questi gli dimostri l'uscita dei beni dal territorio comunitario entro il terzo mese successivo e gli consegna l'**esemplare vistato della fattura**;
- al recupero dell'Iva mediante l'emissione di un'ordinaria **nota di variazione in diminuzione**.

Proprio nell'ambito della procedura **tramite rimborso** si **possono** inserire, nel rapporto tra cedente-cessionario, le società di **"tax refund"**, quali soggetti intermediari. In pratica, tali società **anticipano** l'Iva al viaggiatore, il quale, in tal modo, ottiene **immediatamente**, previo pagamento di una commissione, la somma cui ha diritto, evitando altresì di doversi occupare della restituzione della fattura.

Al riguardo l'Agenzia puntualizza che è nella facoltà del cessionario scegliere di avvalersi o meno dell'ausilio delle società di **tax free** al fine ottenere un rimborso più veloce, non essendovi **alcun obbligo** in tal senso imposto dalla legge.

La stessa libertà è rimessa in capo al cedente il quale può **scegliere** se adottare la **procedura diretta**, facendo pagare il prezzo del bene al netto dell'Iva, ovvero la **procedura del rimborso**, attendendo la prova dell'avvenuta uscita dei beni prima di restituire l'imposta. Di contro, il venditore è **obbligato** a emettere, per la vendita effettuata, la **fattura** allorquando sia richiesta dall'acquirente in luogo dell'emissione dello scontrino.

Infine, è appena il caso di precisare che già dal **1° settembre 2018** le fatture relative alle operazioni in questione devono essere emesse in modalità **elettronica** tramite il **sistema OTELLO 2.0**, che ha **digitalizzato** il processo per ottenere il **"visto doganale"** da apporre sulla fattura. Con l'avvento di **OTELLO 2.0**, infatti, la dimostrazione dell'avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale della UE non avviene più mediante il "visto uscire" apposto dalla dogana sulla fattura, bensì attraverso il **"visto digitale"**.

Seminario di specializzazione

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: REGOLE GENERALI E ASPETTI PRATICI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)